



# CORONAVIRUS

## ultimi aggiornamenti

**Scheda informativa**

## **Disposizioni per la Lombardia e per il territorio nazionale**

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell' 8 marzo 2020 sono state approvate le nuove disposizione per la Lombardia.

### **Aggiornamento del 12 marzo**

Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto l'11 marzo un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l'intero territorio nazionale.

**Le misure integrative previste dal DPCM dell'11 marzo hanno effetto dal 12 al 25 marzo.**

Le precedenti disposizioni, definite nei DPCM dell' 8 marzo e del 9 marzo, **rimangono valide fino al 3 aprile 2020** tranne dove incompatibili con quelle definite dal Decreto dell'11 marzo.

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il **numero verde 800 894 545** solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

## **Misure previste:**

### **Mobilità**

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

### **Attività sportive**

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

### **Lavoro**

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di

efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.

Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

### **Manifestazioni, eventi, tempo libero e luoghi di culto**

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.

### **Istruzione e formazione**

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.

Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.

### **Attività commerciali e di ristorazione**

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano aperti gli altri servizi ed attività elencati all'art. 1, comma 2) 4) e all'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020

## Misure di informazione e prevenzione

Nell'ambito dell'intero territorio nazionale il Decreto prevede anche misure valide sull'intero territorio nazionale, quindi, ovviamente, anche in Lombardia, dove erano già in vigore:

- **il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria** e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle altre pubbliche amministrazioni **devono essere esposte negli ambienti aperti al pubblico, o di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;**
- **nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario** e in tutti i locali aperti al pubblico, **devono essere messe a disposizione degli addetti, come di utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;**
- **i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;**
- **le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;**
- **durante le procedure concorsuali pubbliche e private, consentite, devono essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;**
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della "zona rossa", deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso DPCM odierno.

## **Misure igienico-sanitarie**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Fonte:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti>

In data 10\03\2020.